



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040 6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

---

## Area Lavori Pubblici

### Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici

---

## Manutenzione ordinaria

### aree verdi scalinate - anni 2014-2015

### (VP354 cod. OPM I4MI0)

---

I

## SCHEMA DI CONTRATTO

---

data: ottobre 2014

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

---

Direttore del Servizio

dott. arch. Antonia Merizzi

Progettista

dott. arch. Carmelo Trovato

Collaboratore

per. ed. Massimo Leotta

Stesura grafica

per. ed. Massimo Leotta

COMUNE DI TRIESTE

C:F. e Partita IVA 00210240321

Rep. n.

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Prot. n.

*Ufficio Contratti*

**OGGETTO: Contratto d'appalto per la realizzazione dei lavori di  
"Manutenzione ordinaria aree verdi scalinate - anni 2014-  
2015 (VP354 cod. OPM 14M10)"**

IMPRESA /ATI ESECUTRICE: \_\_\_\_\_

## REPUBBLICA ITALIANA<sup>1</sup>

L' anno \_\_\_\_\_ - il giorno \_\_\_\_\_ - del mese di \_\_\_\_\_ - in una sala del Palazzo comunale di \_\_\_\_\_ n. \_\_a \_\_\_\_\_.

Avanti a me, dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di \_\_\_\_\_ - rogante - sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui identità e veste rappresentativa sono certo:

1. \_\_\_\_\_ - nat\_ a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ (millenovecento\_\_\_\_) - Direttore \_\_\_\_\_, domiciliat\_ agli effetti del presente atto presso il Palazzo \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di \_\_\_\_\_ - ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, terzo comma, lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell'art. \_\_ del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di \_\_\_\_\_ - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stazione appaltante che rappresenta;

2. - \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ 19\_\_ (millenovecento\_\_\_\_), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Impresa \_\_\_\_\_, [eventualmente: *facente parte dell'ATI costituita con atto Rep. n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ a rogito del Notaio dott. \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_ - allegato sub "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale costituita tra \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CF e Partita IVA \_\_\_\_\_ (mandataria); \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CF e Partita IVA \_\_\_\_\_ (mandante); \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CF e Partita IVA \_\_\_\_\_ (mandante)] il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ come risulta da \_\_\_\_\_ allegato sub "B" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ed in quanto tale legale rappresentante dell'Impresa [eventualmente :ATI];*

Essi comparenti, rinunciando d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere il seguente

### CONTRATTO di APPALTO

per la migliore intelligenza del quale premettono quanto segue.

<sup>1</sup> Il presente testo è redatto in forma pubblico – amministrativa; nel caso in cui si faccia luogo ad una scrittura privata occorre tener conto della diversa impostazione formale. In tale ipotesi, oltre a modeste variazioni nella forma dell'atto, si rammenti che la clausola della registrazione è da sostituire con la seguente:

<<Il presente atto, relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, punto II, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131>>

Premesso che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “**Manutenzione ordinaria aree verdi scalinate - anni 2014-2015 (VP354 cod. OPM 14M10)**” elaborato da dal **dott. arch. Carmelo Trovato** in esecuzione dell’incarico conferito con atto Rep. n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_;

che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi **Euro 63.500,00**, di cui Euro **Euro 1.500,00** per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso<sup>2</sup>, al netto dell’I.V.A. ai sensi di legge;

che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stata indetta la gara d’appalto esperita mediante \_\_\_\_\_ ai sensi dell’art. \_\_\_\_\_<sup>3</sup> del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.; e del D.P.R. 5.10.2010 n. 207;

che, in esito all’esperimento della procedura di gara, l’appalto è stato aggiudicato all’Impresa \_\_\_\_\_

**[eventualmente: ATI composta da \_\_\_\_\_ (Mandataria)/\_\_\_\_\_ (mandante)/\_\_\_\_\_ (mandante)]** con il ribasso del \_\_\_\_\_% sull’importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro \_\_\_\_\_, di cui Euro \_\_\_\_\_ per costi generali per la sicurezza indicati dall’Impresa<sup>4</sup>+ Euro \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante + I.V.A. in misura di legge<sup>5</sup>;

che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto nei confronti dell’Impresa \_\_\_\_\_ **(eventualmente:ATI \_\_\_\_\_ (mandataria)/\_\_\_\_\_ (mandante)/\_\_\_\_\_ (mandante))** ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i.;

che con nota prot. n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_ è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all’art. 11, comma 10, e 79, comma 5, del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con l’Impresa **(eventualmente: ATI)** aggiudicataria;

che in ottemperanza all’art. 10 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e dell’art. 55, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso;

***ciò premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:***

### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

<sup>2</sup> sono quelli che risultano dal PdSC o dal DUVRI, o comunque stimati anche in assenza di PdSC.

<sup>3</sup> artt. 3 comma 37 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura aperta  
 artt. 3 comma 38 e 55 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 in caso di procedura ristretta  
 artt. 3 comma 40 e artt. 56 e 57 D.Lgs 12.4.2006 n. 163 (così come modificati con Legge 12.7.2011, n. 106) in caso di procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e senza previa pubblicazione di un bando di gara  
 artt.3 comma 39 e 58 D.Lgs 12.4.2008 n. 163 in caso di dialogo competitivo  
 artt. Comma 13 e 59 in caso di accordo quadro

<sup>4</sup> sono quelli che l’impresa deve indicare nella sua offerta ai sensi dell’art.86 del D.Lgs 163/2006 e dall’art.26 comma 6 del D.Lgs 81/2008.

<sup>5</sup> detto XX il prezzo offerto, i costi generali di sicurezza indicati dall’impresa e ZZ gli oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, l’importo contrattuale sarà (XX+ZZ) + IVA ai sensi dei legge.

## ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'IMPRESA [eventualmente: *A.T.I. composta tra* \_\_\_\_\_ (*mandataria*); \_\_\_\_\_ (*mandante*) \_\_\_\_\_ (*mandante*)] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di **“Manutenzione ordinaria aree verdi scalinate - anni 2014-2015 (VP354 cod. OPM 14M10)”** sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante:

- ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

## ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

**allegato sub << >>** : l'offerta prodotta dall'appaltatore

**allegato sub <<.....>>**: l'elenco prezzi unitari;

**allegato sub << >>**: il Capitolato Speciale d'appalto.

**Allegato sub <<.....>>**: le polizze di garanzia.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo, come da elenco **allegato sub << >>**

- **gli elaborati grafici progettuali e relazioni,**
- **piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del Codice;**
- **Cronoprogramma)**

Sono altresì contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

1. Il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i. ( di seguito indicato come *<D.Lgs 163/2006>*);
2. il Regolamento di esecuzione del Decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
3. la Legge 12.7.2011, n. 106.;
4. il D.M. 19.4.2000 n. 145 per gli articoli non espressamente abrogati (di seguito indicato come *<D.M.145/2000>*);
5. D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.“Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“( di seguito indicato come *<< T.U.81/2008>>*);
6. Disciplina organica dei lavori pubblici di cui alla L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.m.i. , Regolamento di attuazione della Legge medesima di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i, Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003 e artt. 155 – 156 – 157 di cui alla L.R. 21.10.2010 n. 17 per

le parti applicabili ( di seguito indicati come <L.R.14/2002>, <D.P.G.R.0165/2003>); <D.P.G.R.0166/2003> e <L.R. 17/2010>;

7. Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giunta 234 dd. 28 giugno 2007

8. Ogni altra disposizione statale regionale vigente.

Hanno effetto, ai soli fini dell'aggiudicazione e sono, altresì, estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro <<a corpo>>, se non limitatamente a quanto previsto in tema di varianti.

Fanno, invece, parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara per la parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l'appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d'opera.<sup>6</sup>

#### **ART. 4 - INTERPRETAZIONE**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.

#### **ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) + Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante<sup>7</sup> + I.V.A. in misura di legge

#### **ART. 6 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 163/2006 con le modalità stabilite dal D.P.R. 207 dd. 5.10.2010.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

#### **ART. 7 - VARIANTI**

---

<sup>6</sup> Da inserire se pertinente

<sup>7</sup> Detto XX il prezzo offerto, YY, i costi generali di sicurezza indicati dall'impresa e ZZ gli oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante, l'importo contrattuale sarà (XX+ZZ) + IVA ai sensi dei legge.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi richiamati dall'art. 132 del D.L. 163/2006 e s.m.i. ed in base al dettato dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, come modificato dal comma n) dell'art. 4 della Legge 12.7.2011, n. 106.

Varianti in diminuzione sono ammesse nei limiti di cui all'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Le variazioni al progetto possono comportare la necessità di applicazione di nuovi prezzi non contemplati nel contratto; dette variazioni sono ammesse nei limiti e dalle modalità dettate dal D.P.R. 207/2010.

### **ART. 8 - TERMINI DEI PAGAMENTI**

Ai sensi dell'art. 26-ter dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare), in deroga ai vigenti regolamenti è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Trovano applicazione gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. I pagamenti successivi all'anticipazione del 10%, ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 207/2010, avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) e detratti dell'importo anticipato, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto **non inferiore a Euro 22.000,00.- (diconsi Euro ventiduemila/00)**. Il pagamento per gli oneri per la sicurezza previsti dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come mod. e int., avverrà in proporzione agli importi maturati e riportati negli stati di avanzamento con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

I termini di pagamento sono stabiliti dall'art. 143 del D.P.R. N. 207/2010.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi del c.3 dell'art. 4 del D.P.R. N. 207/2010 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'approvazione del certificato di R.E. (di collaudo) previo rilascio del D.U.R.C. come definito all'art. 6 del citato D.P.R.

Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa la revisione dei prezzi, salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dello stesso decreto, nei limiti e con le modalità di cui alla Legge 12.7.2011, n. 106.

Gli interessi per ritardati pagamenti – se dovuti – saranno calcolati secondo quanto disposto all'art. 144 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

*[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell'opera e l'erogazione alla stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]*

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che:

- a) i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_ (*Eventuale: Mandataria dell'ATI*), presso la \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_.  
Via \_\_\_\_\_, n. \_\_ coordinate bancarie cod. CAB. \_\_\_\_\_, cod. ABI \_\_\_\_\_, CIN \_\_\_\_\_;
- b) le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere quietanzare le somme ricevute in conto o saldo oggetto del presente appalto, sono i Signori :
  - \_\_\_\_\_ – veste rappresentativa:
  - \_\_\_\_\_ - veste rappresentativa:

L'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e a tale riguardo deve comunicare alla stazione appaltante – nei termini di legge.

#### **ART. 9 SUBAPPALTO**

L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare:

Opere di cui alla categoria prevalente: \_\_\_\_\_

Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: \_\_\_\_\_

Ulteriori categorie scorporabili: \_\_\_\_\_

Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento agli artt. 37, 118 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché quanto dettato dall'art. 170 del Regolamento di attuazione D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l' *"Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali"*.

I contratti di subappalto dovranno altresì rispettare gli obblighi di cui agli articoli 3 e 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.

I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 11 dell'art. 18 del D.L. 12.4.2006 n. 163 e dal successivo Regolamento D.P.R. 5.10.2010 n. 207, - qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro.

#### **ART. 10 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale è calcolato in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e Regolamento di attuazione D.P.R. 5.10.2010 n. 207, ed è definito quindi in ragione di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza e degli eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali).

[eventuale: La cauzione è ridotta del 50% in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.]

A tale fine l'appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ Filiale di

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e art. 123 del D.P.R. 207/2010.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera.

#### **ART. 11 GARANZIE ASSICURATIVE**

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 125 del Regolamento di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207, l'appaltatore ha prodotto la polizza n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_ - in data \_\_\_\_\_, conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale di **Euro 1.000.000,00 (unmilione)** nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile e per i danni causati a terzi per un massimale di **Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila)**.

*[Qualora l'oggetto della gara comprenda anche la progettazione esecutiva, va richiesta la polizza del progettista ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 163/2006.]*

#### **ART. 12 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

La consegna dei lavori è effettuata nei termini e con le clausole di cui all'art. 153 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 365 (trecentosessantacinque)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma allegato sub "\_\_\_\_" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

Nel termine contrattuale è computata una quota pari al **10 %** per andamento climatico sfavorevole.<sup>8</sup>

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima della formale CONSEGNA dei lavori, la comunicazione di avvenuta "Denuncia di Nuovo Lavoro" effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, completo della stampa del "Codice Identificativo Pratica" (C.I.P.) riferito allo specifico appalto individuato con il numero di Repertorio del Contratto e la relativa data, e contenente il titolo, per esteso, del progetto con l'indicazione del relativo codice opera. L'Appaltatore trasmette altresì copia della nomina del medico competente, e, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore dovrà GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'appalto, nei casi giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o con ogni altro mezzo analogo, l'esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio necessarie per garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e la pubblica igiene. Gli interventi di presidio necessari per scongiurare gli stati di urgenza (transennamenti, eliminazione stati di

---

<sup>8</sup> Di regola la percentuale è fissata tra il 10 ed il 20%



imminente pericolo, puntellazioni, intervento con autoscala, ecc.) devono essere eseguiti con la massima tempestività ovvero entro un'ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore dalla richiesta; L'eventuale modifica dei termini suddetti potrà avvenire unicamente con ordine da parte della Direzione Lavori

### **ART . 13 TERMINI PER CERTIFICATO DI COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
6. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

### **ART. 14 - (EVENTUALE) CONSEGNA ANTICIPATA**

Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguirà la disposizione di cui all'art. 145 del D.P.G.R.0165/Pres dd.5.6.2003 e art. 230 del D.P.R. 207/2010.

In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo..

### **ART. 15 PENALI**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori ed in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo **1°% (uno per mille)** dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

Ai sensi dell'art. 145 comma 3 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, la misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

#### **ART. 16 - (EVENTUALE) PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Non trova applicazione l'art. 145 comma 9 del D.P.R. 207/2010.

#### **ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso Decreto e dal D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

#### **ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dagli articoli 132 comma 4, 135 e 136 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, e del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 nonché nelle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto (comma 7 art. 153 del D.P.R. 207/2010);
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale (comma 8 art. 6 del D.P.R. 207/2010);

- d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante ;
  - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all'appaltatore;
  - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
  - h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
  - i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Il presente atto viene risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie che determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
3. La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.
4. Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante .

#### **ART. - 20 RECESSO DAL CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c. 7 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.

Analoga facoltà è riconosciuta all'appaltatore soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'art. 153 commi 8 e 9 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e nei termini di cui all'art. 157 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

#### **ART. 21- SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE**

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applicano gli artt. 158 – 159 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, 22, 23 e 24 del D.P.G.R. 0166/Pres dd. 5.6.2003, e l'art. 82 del D.P.G.R.0165/Pres dd. 05.06.2003.

In caso di sospensione illegittima si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 160 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e del D.P.R.G.0166/ Pres dd. 05.06.2003.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell'art. 11 , 3° comma del presente Atto.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **ART. 22 - CONTROVERSIE**

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte IV - artt. 239 e ss.- del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché al disposto dell'art. 164 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le modalità procedurali da seguire nel tentativo di componimento bonario saranno quelle di cui all'art.35 della L.R. n. 14/2002 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

#### **ART. 23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e dell'art. 32 della L.R. 14/2002 e s.m.i., l'appaltatore si obbliga: ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 3 comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, trovano applicazione l'art. del D.P.R. 207/2010 e l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

**[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui l'appaltatore sia una cooperativa:]**

La Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

#### **ART.24 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell' I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamati gli art. 8 del D.M. 145/2000 e l'art. 10 del D.P.G.R.0166/Pres dd. 05.06.2003.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 139 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e del comma 4 dell' art. 10 del D.P.G.R. 0166/Pres dd. 05.06.2003, sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).

#### **ART.25 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000 e dell'art. 2 del D.P.G.R.0166/Pres dd. 05.06.2003, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ con recapito in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_.

**[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a \_\_\_\_\_ [nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta].**

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del procedimento.

#### **ART. 26 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO**

1. Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la amministrazione e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, Il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207; gli articoli 1-2-3-4-6-8-16-17-18-19-27-32-35-36 del Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19.4.2000 n. 145; il D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.“Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la Disciplina organica dei lavori pubblici di cui alla .L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.m.i.; il Regolamento di attuazione della Legge medesima di cui al D.P.G.R. 0165/Pres. dd. 5.6.2003 e s.m.i.; il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003; la Legge 13 agosto 2010 n. 136 per le parti applicabili, e il D.L. 13.05.2011 n. 70; l' Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con

deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto.

**ART. 27 - CLAUSOLA FISCALE**

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131<sup>9</sup>.

**ART. 28 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Nello svolgimento dell'appalto di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e nel Codice di comportamento aziendale del Comune di Trieste, approvato con deliberazione della Giunta comunale del 31.01.2014 n. 31, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

---

<sup>9</sup> In caso di scrittura privata si apporrà invece la seguente clausola:  
*“Il presente atto, relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, punto II, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131>>*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MERIZZI ANTONIA

CODICE FISCALE: MRZNTN52H53E507U

DATA FIRMA: 10/11/2014 09:35:37

IMPRONTA: 64F2C377E730ABC563647D32CCE500A2CAE67BBCA88231D633C505CF7C353D19  
CAE67BBCA88231D633C505CF7C353D19415C6FE53F4A019C9D0691EFC03D7556  
415C6FE53F4A019C9D0691EFC03D7556A7A463B70B2F61112664928E31DC4E9B  
A7A463B70B2F61112664928E31DC4E9BAC40CBF47FFBD7A39603121D734BEEEE